



Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/07) ed in particolare l'articolo 1, comma 4, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), stabilisce un regime di salvaguardia per i clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, ossia tra i clienti domestici e tra le imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e che si trovano senza fornitore o che non abbiano scelto il proprio fornitore;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, n. 731, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 283 del 5 dicembre 2007, recante modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui al decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2007, n. 337/07, recante disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/07, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;

VISTO il Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia pubblicato in data 31 gennaio 2008 da Acquirente Unico Spa, che fissa, tra l'altro, il termine per la presentazione delle offerte all'11 febbraio 2008;

VISTA la lettera della Direzione mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 7 febbraio 2008, prot. 3482, con cui, in considerazione delle gravi difficoltà che si avrebbero nell'espletare con efficacia il servizio a partire dal 1° aprile 2008, legate alla gestione del trasferimento di un numero elevato di punti di prelievo, nonché alla gestione di banche dati relative ai medesimi punti, si segnala la necessità di valutare una modifica urgente alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, n. 731, prevedendo che in prima applicazione il servizio sia erogato dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2008, anziché dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008;

GAB

000906

DEL 18 FEB. 2008

Pa

CONSIDERATO che le difficoltà segnalate possono essere ridotte concedendo un maggior tempo dal trasferimento delle banche dati relative ai punti di prelievo allo svolgimento del servizio di salvaguardia da parte del nuovo operatore individuato in esito alle procedure concorsuali;

RITENUTO opportuno modificare i termini per l'erogazione del servizio di salvaguardia, al fine di assicurare la tutela dei clienti in salvaguardia, sia sotto il profilo della qualità del servizio che della garanzia della fornitura, nonché di favorire una più ampia partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali a tutela della concorrenza, tenuto conto che l'Autorità, ai sensi del decreto 23 novembre 2007, definisce i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure concorsuali;

decreta

Art. 1

1. L'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, n.731, è modificato come segue: "In prima applicazione, al fine di assicurare la continuità della fornitura del servizio, i soggetti aggiudicatari delle procedure concorsuali provvedono all'erogazione del servizio di salvaguardia dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2008."

2. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma. 8 FEB. 2008

IL MINISTRO

